CAMERA DEI DEPUTATI N. 1621

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, BARGONE, FINOC-CHIARO FIDELBO, FORLEO, FRACCHIA, ORLANDI, TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA

Presentata il 7 ottobre 1987

Responsabilità disciplinare del magistrato

Onorevoli Colleghi! — Il problema della responsabilità del magistrato e del rapporto del potere politico con quello giudiziario sono da tempo al centro del dibattito culturale e delle iniziative dei partiti.

Una prima risposta a tale ordine di questioni può venire da un nuovo ordinamento sulla responsabilità disciplinare che sostituisca l'attuale normativa basata su previsioni di carattere generale con un'organica e attenta tipizzazione degli illeciti. A questi principi si ispiravano le proposte presentate dai parlamentari comunisti nella precedente legislatura ed altri disegni di diverse forze politiche e dello stesso governo. L'esame di questi progetti consentì di pervenire alla redazione di una prima bozza di testo unificato da parte del comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato, nella quale era contenuta la parte fondamentale della nuova normativa e cioè la tipizzazione delle diverse ipotesi di illeciti. I parlamentari comunisti ritengono indispensabile non disperdere i frutti della preziosa opera svolta e riprendere con sollecitudine il lavoro interrotto dallo scioglimento anticipato delle Camere.

La presente proposta di legge ripropone i punti fondamentali del progetto comunista Violante e altri (A.C. n. 272 IX) tenendo conto del dibattito svoltosi negli ultimi tempi e arricchendolo in diverse parti.

Il capo I detta le disposizioni generali: stabilisce il principio di legalità (articolo 1) e fissa i doveri fondamentali del magistrato (articolo 3). In questa sezione si segnala la norma sulla titolarità dell'azione disciplinare in capo al Ministro di grazia e giustizia o al procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Fu questo uno dei punti di maggior discussione e si spera che la soluzione oggi indicata costituisca un importante contributo per la definizione della complessa materia.

Il capo II prevede le diverse ipotesi degli illeciti disciplinari con la precisa indicazione delle fattispecie: si raccoglie in questa parte quasi per intero il lavoro svolto nella passata legislatura.

Si distingue tra gli illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e quelli commessi al di fuori di esse. La difficoltà di tipizzare tutti i comportamenti suscettibili di sanzione disciplinare pone il problema di un'elencazione tassativa ovvero di una norma di chiusura che permetta di perseguire disciplinarmente anche ipotesi non specificamente elencate tra gli illeciti disciplinari. Si tratta di questione assai delicata anche perché per questa via si potrebbe ritornare a una situazione analoga a quella esistente con grave nocumento delle garanzie dei magistrati e della tutela del diritto alla giustizia dei cittadini.

Il punto di equilibrio che si propone è quello dell'indicazione quale illecito disciplinare di ogni « atto od omissione che rappresenti grave violazione ai doveri d'ufficio e alle regole di comportamento stabilite dalle leggi e dalle disposizioni regolamentari ». Pare che il riferimento alla condotta prevista in precise disposizioni di legge o regolamentari consenta di superare l'obiezione di norma sanzionatoria in bianco che potrebbe muoversi a una disposizione di chiusura.

Il capo III è dedicato alle sanzioni disciplinari. Ne vengono indicate e definite tre: la censura, la perdita dell'anzianità e la rimozione (articolo 9). Si precisano le ipotesi di sanzioni disciplinari conseguenti alla pronuncia di condanna penale irrevocabile (articolo 10) e i casi in cui il trasferimento d'ufficio si applica necessariamente o facoltativamente (articolo 11).

Il procedimento disciplinare è modellato sulla base di quello penale. Il titolare dell'azione disciplinare avuta notizia dell'illecito dispone le indagini necessarie al cui termine può chiedere il giudizio diretto alla sezione disciplinare ovvero trasmettere gli atti alla sezione istruttoria (articolo 12). La sezione istruttoria se ritiene fondata la richiesta di archiviazione emette il relativo provvedimento. Può disporre l'acquisizione di ulteriori prove, ovvero nel caso le consideri sufficienti può chiedere il giudizio alla sezione disciplinare (articolo 21). Nella stessa sezione viene regolata la relazione tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale e le ipotesi di sospensione dell'incolpato (articoli 15-16-17).

Si definisce la composizione della sezione istruttoria (articolo 18) e della sezione disciplinare (articolo 20) e il relativo sistema di elezione. Si precisano le norme sulle indagini istruttorie (articolo 22), sulla funzione del pubblico ministero (articolo 26) e sulla partecipazione del difensore (articolo 12 comma 1, articolo 24): le udienze della sezione disciplinare sono pubbliche (articolo 25).

Le deliberazioni della sezione disciplinare sono soggette a ricorso per cassazione davanti alle sezioni unite penali.

Col capo V si disciplina il procedimento di revisione e col VI si dettano varie disposizioni: di particolare significato quella che prevede la presentazione al Parlamento di una relazione del Ministro di grazia e giustizia sull'esercizio dell'azione disciplinare nell'anno precedente e di un'altra da parte del Consiglio Superiore della Magistratura sull'andamento dei relativi procedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE



PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

PRINCÌPI GENERALI.

ART. 1.

(Principio di legalità).

1. I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Elemento soggettivo dell'illecito disciplinare).

1. Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte per i fatti costituenti illecito previsti dalla presente legge solo quando siano commessi con dolo, salvo i casi di sanzione conseguente a sentenza di condanna penale irrevocabile nella ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 10 e quando la responsabilità a titolo di colpa è prevista specificamente dalla legge ovvero è intrinseca nella natura dell'addebito.

ART. 3.

(Doveri del magistrato).

- 1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, laboriosità, diligenza e riservatezza.
- 2. In ogni atto di esercizio dei suoi poteri deve rispettare la dignità della persona
- 3. Anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano l'affidabilità.

ART. 4

(Inamovibilità del magistrato).

1. Il magistrato, escluso l'uditore giudiziario senza funzioni, può essere trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni senza il suo consenso soltanto nelle ipotesi previste dalla legge ovvero quando gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare per fatti che rendano incompatibile la sua permanenza nella sede o nell'ufficio.

ART. 5.

(Esercizio dell'azione disciplinare).

- 1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia o dal procuratore generale presso la Corte di cassazione entro sei mesi dalla piena notizia del fatto.
- 2. Per piena notizia del fatto si intende la conoscenza acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione.

CAPO II.

ILLECITI DISCIPLINARI.

ART. 6.

(Illeciti disciplinari del magistrato nell'esercizio delle sue fuzioni).

- 1. Costituiscono illecito disciplinare del magistrato:
- a) i comportamenti rivolti ad arrecare un danno o un vantaggio illegittimo ad una delle parti;
- b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, di collaboratori, di difensori o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario;

- c) fuori dei casi in cui il fatto costituisce reato, la grave violazione del dovere di riservatezza relativamente agli affari in corso di trattazione, nonché, relativamente agli affari definiti, quand'essa sia idonea a cagionare pregiudizio ad altri;
- d) fuori dei casi in cui costituiscono reato, i comportamenti che determinano la diffusione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, quando siano tali da pregiudicare lo svolgimento della attività processuale o ledere interessi altrui;
- e) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, quando sia causa di disservizio;
- f) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi immediatamente reperibile, quando tale obbligo è imposto dalla legge o da una disposizione amministrativa adottata nelle forme prescritte dagli organi competenti;
- g) l'assenza nei giorni di ufficio non comunicata al dirigente o priva di giustificato motivo;
- h) l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o la inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- i) la grave inosservanza di legge dovuta ad assoluta mancanza di diligenza;
- l) l'adozione sia in sede penale che in sede civile di provvedimenti cautelari privi di motivazione o sorretti da motivazione apparente per manifesto contrasto con dati di fatto non controvertibili ovvero l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge, i quali abbiano prodotto lesione dei diritti individuali di libertà o gravi lesioni di interessi patrimoniali;
- m) l'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti in conformità della legge quando ne consegue un danno per il servizio giudiziario o per l'attività dell'ufficio;
- n) l'ingiustificato ritardo nel compimento di un atto d'ufficio;

- o) la propria ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio;
- p) l'affidamento a terzi della redazione dei provvedimenti;
- q) l'interferenza nell'attività giurisdizionale di un altro magistrato per indurlo a violare il dovere di imparzialità;
- r) l'omissione da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio del rapporto agli organi competenti in ordine a fatti costituenti illecito disciplinare compiuto da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
- s) la violazione dell'obbligo di verbalizzazione degli atti processuali.

ART. 7.

(Illeciti disciplinari del magistrato al di fuori delle sue funzioni).

- 1. Costituiscono altresì illecito disciplinare:
- a) l'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
- b) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare indebitamente l'attività o la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- c) lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi incompatibili con la funzione giudiziaria;
- d) l'assunzione di incarichi senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente.

ART. 8.

(Altre ipotesi di illeciti disciplinari).

- 1. Costituiscono ipotesi di illecito disciplinare:
- a) la manifesta violazione del dovere di correttezza nei confronti delle parti o dei loro difensori o consulenti, dei componenti l'ufficio, dei collaboratori o dei testimoni;
- b) l'uso in pubblico di sostanze stupefacenti, l'ubriachezza abituale, l'erogazione abituale di mutui ad interesse esoso, l'abituale partecipazione a giochi d'azzardo:
- c) intrattenere rapporti di abituale frequentazione o di affari con persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, ovvero con persona che gli consti essere stata dichiarata delinquente abituale o professionale o sottoposta a misura di prevenzione o condanna per gravi delitti dolosi.
- 2. Costituisce infine illecito disciplinare ogni altro atto od omissione che rappresenti grave violazione ai doveri d'ufficio e alle regole di comportamento stabilite dalle leggi o dalle disposizioni regolamentari.

CAPO III.

LE SANZIONI DISCIPLINARI.

ART. 9.

(Sanzioni disciplinari).

- 1. Le sanzioni disciplinari sono:
 - a) la censura;
 - b) la perdita dell'anzianità;
 - c) la rimozione.

- 2. La censura consiste nel biasimo formale, espresso nel dispositivo della sentenza.
- 3. La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni ed ha per effetto il ritardo di durata, corrispondente a quello della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.
- 4. La rimozione determina la cessazione del rapporto di impiego ed è disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia. Il magistrato al quale sia stata inflitta la sanzione della rimozione non può essere riammesso in servizio.

ART. 10.

(Sanzione disciplinare conseguente a condanna irrevocabile).

- 1. Si applica la sanzione disciplinare ai fatti commessi dopo l'assunzione della qualità di magistrato per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile per delitto non colposo perseguibile d'ufficio.
- 2. In ogni caso si applica la rimozione quando dopo l'assunzione della qualità di magistrato, con sentenza irrevocabile, sia stata inflitta la condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitto doloso o quando sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
- 3. La sanzione disciplinare si può applicare quando sia intervenuta condanna irrevocabile per delitto colposo alla pena della reclusione o alla pena dell'arresto per contravvenzione commessa con dolo, per fatti commessi dopo l'assunzione della qualità di magistrato e sempre che i fatti medesimi presentino, considerate le modalità o le conseguenze, caratteri di particolare gravità tali da compromettere la fiducia pubblica nella funzione.

ART. 11.

(Trasferimento d'ufficio).

- 1. Nell'infliggere la censura o la perdita dell'anzianità può essere stabilito, con provvedimento immediatamente esecutivo, trasferimento d'ufficio del magistrato qualora, in relazione ai fatti accertati e alle modalità di compimento degli stessi, risulti incompatibile la sua ulteriore permanenza nell'ufficio o sede di servizio.
- 2. Il trasferimento d'ufficio è sempre disposto quando sia inflitta la sanzione per violazione delle ipotesi previste dall'articolo 7, dall'articolo 6, lettere a), b), c), d), f) e q), e dall'articolo 8, lettera b).

CAPO IV.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

ART. 12.

(Istruttoria sommaria).

- 1. Il titolare dell'azione disciplinare che abbia avuto notizia dell'illecito dispone senza ritardo le indagini necessarie dandone incarico all'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, e informandone l'interessato che ha diritto di essere sentito personalmente anche con l'assistenza di un difensore e di presentare memorie.
- 2. Si applicano le norme che disciplinano l'istruttoria sommaria.
- 3. Al termine delle indagini quando si valutano sufficienti le prove a carico dell'accusato, gli atti vengono trasmessi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con la richiesta che venga fissata la data del giudizio.
- 4. Quando, terminate le indagini, le prove a carico dell'imputato non si considerano sufficienti, gli atti vengono trasmessi alla sezione istruttoria del Consi-

glio superiore della magistratura con la richiesta di proscioglimento dell'imputato.

ART. 13.

(Archiviazione).

1. Se il Ministro ed il procuratore generale a seguito della piena notizia del fatto non ritengono sussistenti i presupposti per promuovre l'azione disciplinare richiedono l'archiviazione alla sezione istruttoria del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 14.

(Termine di prescrizione).

1. L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione hanno avuto conoscenza dell'illecito.

ART. 15.

(Relazione tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale).

- 1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale relativa allo stesso fatto.
- 2. Se per lo stesso fatto è iniziato il processo penale, il procedimento disciplinare è sospeso ai sensi dell'articolo 3 del codice di procedura penale.
- 3. Le sentenze istruttorie di proscioglimento e quelle che seguono al giudizio pronunciate nei confronti dei magistrati devono essere trasmesse immediatamente dal giudice che le ha emesse al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro di grazia e giustizia, e al procuratore generale della Corte di cassazione.
- 4. Il procedimento disciplinare deve essere ripreso, a pena di decadenza, entro il termine di diciotto mesi dal deposito della sentenza.

ART. 16.

(Sospensione cautelare necessaria).

- 1. Il magistrato nei cui confronti sia stata promossa azione penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.
- 2. La sospensione può essere revocata anche di ufficio dalla sezione disciplinare se il provvedimento restrittivo della libertà personale ha comunque perso efficacia.
- 3. Al magistrato sospeso la sezione disciplinare può attribuire un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

ART. 17.

(Sospensione cautelare facoltativa).

- 1. Quando il magistrato sia sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile anche in via alternativa con pena detentiva o al medesimo siano ascrivibili fatti suscettibili di valutazione disciplinare, che per la loro gravità siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro o il procuratore generale della Corte di cassazione, anche prima della richiesta del giudizio disciplinare, possono chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni o dallo stipendio.
- 2. La sezione disciplinare è tenuta a convocare il magistrato con preavviso di almeno tre giorni. Essa provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione.
- 3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.
- 4. Si applica il comma 3 dell'articolo precedente.

ART. 18.

(Composizione della sezione istruttoria).

- 1. La sezione istruttoria è composta da sei componenti effettivi e tre supplenti.
- 2. I sei componenti effettivi sono due componenti eletti dal Parlamento uno dei quali con funzioni di presidente e un altro con funzioni di vice presidente, un magistrato che esercita effettivamente le funzioni di legittimità e tre magistrati che esercitano le funzioni di merito.
- 3. I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento, un magistrato che esercita effettivamente le funzioni di legittimità e un magistrato che esercita le funzioni di merito.
- 4. I componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della stessa categoria.

ART. 19.

(Elezione della sezione istruttoria).

- 1. La sezione istruttoria è eletta a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi del Consiglio superiore della magistratura con modalità atte a garantire la composizione prevista dall'articolo 18.
- 2. Nel caso di parità di voto tra gli appartenenti alla stessa categoria è eletto il più anziano d'età.

Articolo 20.

(Composizione della sezione disciplinare).

- 1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è composta allo stesso modo della sezione istruttoria.
- 2. La sezione disciplinare è presieduta dal vice presidente dal Consiglio superiore della magistratura e in sua assenza dall'altro componente eletto dal Parlamento.
- 3. I componenti della sezione disciplinare, ad eccezione del suo presidente, sono eletti con le stesse modalità di quelli della sezione istruttoria.

4. Nessun componente di una sezione può contemporaneamente far parte dell'altra.

ART. 21.

(Attività della sezione istruttoria).

- 1. Ricevuti gli atti a norma dell'articolo 15, il presidente convoca la sezione istruttoria e nomina un relatore. La sezione istruttoria, se ritiene fondata la richiesta di archiviazione, emette il relativo decreto; se ritiene che vi sono sufficienti prove a carico dell'accusato, chiede alla sezione disciplinare che venga fissata la data del giudizio. Se risulta che il fatto non sussiste, che non è stato commesso dall'accusato, la sezione disciplinare proscioglie l'accusato enunciandone i motivi nella sentenza.
- 2. La sezione disciplinare può disporre supplementi di istruttoria: si applicano le norme che disciplinano l'istruttoria sommaria.
- 3. Il presidente può incaricare dello svolgimento dell'indagine o del compimento di singoli atti il relatore o altri componenti della sezione.
- 4. In nessun caso può essere richiesta la fissazione della data del giudizio se non si è proceduto all'interrogatorio del l'accusato.

ART. 22.

(Norme per le indagini istruttorie).

1. Chi procede ad indagini istruttorie nelle ipotesi previste dagli articoli 12 comma 1 e 21 comma 2 può compiere ispezioni, esperimenti, perquisizioni, sequestri, interrogatori di testimoni, ricognizioni e confronti a norma delle disposizioni del titolo II del libro II del codice di procedura penale; può altresì disporre l'accompagnamento coattivo dei testi e, in caso di confronto, dell'accusato; può disporre l'arresto provvisorio del testimone a norma dell'articolo 359 del codice

di procedura penale; deve interrogare l'accusato informandolo di tutti gli elementi di prova raccolti a suo carico; può avvalersi della polizia giudiziaria.

- 2. I testimoni, i periti, gli interpreti, la polizia giudiziaria e tutti coloro che direttamente o indirettamente intervengono in atti della istruttoria disciplinare hanno nei confronti di chi procede alla istruttoria gli stessi obblighi che la legge impone loro nei confronti dell'autorità giudiziaria. Si applicano gli articoli 366, 372, 373, 376 e 377 del codice penale.
- 3. L'accusato, direttamente o tramite il suo difensore, può partecipare agli atti istruttori nei casi e alle condizioni previste dal codice di procedura penale per l'imputato.
- 4. Nelle indagini si applicano le regole della istruttoria sommaria.

ART. 23.

(Segretezza degli atti istruttori).

- 1. Tutti coloro che compiono o concorrono a compiere atti di istruttoria disciplinare sono tenuti al segreto d'ufficio per ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati.
- 2. Non sono segrete la richiesta di archiviazione del Ministro di grazia e giustizia alla sezione istruttoria, la richiesta di fissazione della data del giudizio, il decreto di archiviazione, la sentenza di proscioglimento dell'accusato.

ART. 24.

(Nomina del difensore).

1. L'accusato può farsi assistere nel procedimento disciplinare da un magistrato di qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

ART. 25.

(Pubblicità delle udienze).

1. Le udienze della sezione disciplinare sono pubbliche.

ART. 26.

(Funzioni di pubblico ministero).

1. Le funzioni del pubblico ministero dinanzi alla sezione disciplinare sono esercitate dal presidente della sezione istruttoria o da altro componente da lui delegato ovvero dal magistrato dirigente dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, o da altro magistrato dello stesso ufficio limitatamente all'ipotesi in cui sia stato richiesto il giudizio a norma dell'articolo 12 comma 3.

ART. 27.

(Deliberazioni della sezione disciplinare).

- 1. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, l'intervento del difensore, se nominato, sentito per ultimo l'accusato.
- 2. I motivi della decisione sono depositati entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo in udienza.

ART. 28.

(Parità di voti).

- 1. La sezione istruttoria e la sezione disciplinare deliberano a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole all'accusato e nel provvedimento si fa menzione dell'avvenuta parità di voti.
- 2. Quando la sezione disciplinare delibera una sanzione a norma dell'articolo 8 comma 2, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART. 29.

(Ricorso per Cassazione).

- 1. Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione.
- 2. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
- 3. Il Consiglio superiore della magistratura sta in giudizio in persona del suo vice presidente e, di regola, si avvale della difesa dell'Avvocatura generale dello Stato.
- 4. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

ART. 30.

(Cessazione dei provvedimenti cautelari).

1. Quando l'accusato, con una sentenza definitiva, viene assolto ovvero condannato alla sanzione della censura, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e gli assegni non percepiti.

ART. 31.

(Reintegrazione a seguito di assoluzione).

1. Il magistrato sospeso o assegnato ad altre funzioni o trasferito a norma degli articoli 4, 11, 16 e 17 ha diritto ad essere reintegrato nella situazione anteriore, a tutti gli effetti, qualora venga assolto con sentenza irrevocabile. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ulteriore ufficio, analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

CAPO V.

ART. 32.

(Revisione).

- 1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, qualora:
- a) i fatti posti a fondamento della decisione risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile:
- b) siano sopravvenuti o si scoprano dopo la decisione nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel processo disciplinare, dimostrino l'insussistenza dell'illecito;
- c) il giudizio di responsabilità e la applicazione della relativa sanzione siano stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.
- 2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

ART. 33.

(Istanza di revisione).

- 1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di morte o di soppravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
- 2. L'istanza di revisione può essere proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di

prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

- 3. Nel caso previsto dall'articolo 32 lettera a), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale irrevocabile.
- 4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

ART. 34.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione).

- 1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni precedenti ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.
- 2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

ART. 35.

(Giudizio di revisione).

- 1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
- 2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di revisione che sia fondata unicamente su di una nuova valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.
- 3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale ricostru-

zione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI VARIE.

ART. 36.

(Modifica dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511).

- 1. Il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:
- « Essi possono tuttavia, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalle disposizioni di legge ».

ART. 37.

(Modifica dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195).

- 1. L'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
- « ART. 8. (Ispettorato). —1. Il Consiglio superiore della magistratura, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, e in particolare per conoscere le necessità dei singoli uffici giudiziari o per verificare la corrispondenza del funzionamento di tali uffici ai criteri di imparzialità e buon andamento, può disporre ispezioni direttamente o avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia.
- 2. Al Consiglio sono altresì comunicate tutte le altre relazioni redatte dall'Ispettorato generale ».

ART. 38.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311).

- 1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:
- « Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari per lo scopo indicato nel primo comma ».

ART. 39.

(Relazioni al Parlamento).

- 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia presenta al Parlamento una relazione sull'esercizio dell'azione disciplinare nell'anno precedente indicando le denunzie pervenute, le azioni iniziate e le richieste di archiviazione.
- 2. Entro lo stesso termine il Consiglio superiore della magistratura presenta al Parlamento una relazione sui procedimenti disciplinari relativa all'anno precedente indicando tra l'altro i provvedimenti di archiviazione e le altre decisioni della Sezione istruttoria, le sentenze pronunciate dalla Sezione disciplinare e il numero dei procedimenti pendenti.

ART. 40.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.